



SENTENZA

N. 349/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott.
Gabriele Pepe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero **74657** del registro di
segreteria, depositato il 12.3.2025 ad istanza di
(omissis), (c.f.(omissis), elett.te dom.to in (omissis), via
Vito Jasi n. 35, presso lo Studio dell'avv. Giovanni Luca
Frenda e dell'avv. Salvatore Drago che lo rappresentano
e difendono, giusta procura in atti;
(pec: avvocatogiovannilucafrenda@pec.it;
avv.salvatore.drago@pec.giuffre.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma,
via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato e difeso, in virtù
di procura generale alle liti, dall'avv. Gianluca Tellone ed
elettivamente domiciliato presso il Coordinamento
Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via
Medina n. 61 (pec:
avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

Con note dell'1.11.2025, parte ricorrente ha insistito come in atti opponendosi alle argomentazioni difensive sostenute dall'INPS. Ha concluso domandando la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione del sistema retributivo integrale ai sensi dell'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 e, in subordine, l'applicazione dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, con incremento della quota retributiva al coefficiente del 44%, con condanna dell'Istituto previdenziale alla corresponsione delle differenze pensionistiche maturate, oltre rivalutazione ed interessi.

All'odierna pubblica udienza, presente soltanto l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, il quale si è riportato alla memoria depositata, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Parte ricorrente ha adito questo Giudice per ottenere la riliquidazione del proprio trattamento con applicazione di una aliquota più favorevole e condanna dell'INPS al pagamento delle relative differenze economiche con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.

2. Dalla documentazione in atti (relazione del funzionario INPS Luigia Costanzo) si evince che il ricorrente, alla data del 31.12.1995, possedeva oltre 20

anni di servizio utile (precisamente 21 anni, 3 mesi e 5 giorni), come peraltro dal medesimo affermato in ricorso (p. 2).

Come noto, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Riun. sent. n. 1/2021) ha stabilito la non applicabilità dell'art. 54, comma 1, d.p.r. n. 1092/73 a coloro i quali siano cessati dal servizio con oltre 20 anni di servizio (e di contributi) ed il cui trattamento pensionistico risulti già liquidato con il sistema retributivo per cui – come rimarcato anche dall'INPS – non può trovare applicazione al caso di specie alcuna attività di rideterminazione del trattamento in favore di (omissis) attraverso il sistema di computo misto.

Al riguardo, risulta pertanto inconferente nonché privo di fondamento il richiamo di parte ricorrente sia alle disposizioni dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/73 che alle disposizioni dell'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/97.

3. Per tutti i motivi illustrati, il proposto ricorso dev'essere respinto.

Assorbita ogni altra questione.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per
la Campania, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso.

2. Condanna parte soccombente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite nella misura di euro 300,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio
del 3 novembre 2025.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 10.11.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale